

OGGETTO: Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo n.118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n.118/2011 ed i particolare l'art. 3 comma 7 che prevede :

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che per "riaccertamento straordinario dei residui" si intende il processo di verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio della

competenza potenziata e che al termine di tale operazione i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;

Dato inoltre atto che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30/4/2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo n.118/2011 con le seguenti azioni :

1. Eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (per esempio gli impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, del TUEL);
2. Eliminazione dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
3. Determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
4. Determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
5. Individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

Considerato che l'ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio 2015, e che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 Luglio 2015 dal Decreto Ministero dell'Interno del 13/5/2015 pubblicato sulla G.U. n.115 del 20/5/2015 ;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2/4/2015 pubblicato sulla G.U. 17/4/2015 n.89 emanato in base alla normativa sopra richiamata.

Considerato che il Decreto citato all' art. 1 "Definizione di maggiore disavanzo" stabilisce al comma 1 che "1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo."

Dato atto che in base alle risultanze finali delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 recepite nella citata Deliberazione G.C. n.50/2015 il prospetto allegato 5/2 presenta i seguenti valori:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (a)	€ 1.825.078,19
Parte accantonata ---	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 ---	€ 4.330.446,65
Fondo accantonamento indennità di fine mandato	€ 5.095,41
Fondo rischi spese legali punto 5.2 del Principio contabile 4/2, lett. g)	€ 368.753,55
Fondo rischi spese legali per soccombenza punto 5.2 del Principio contabile 4/2, lett. h	€ 1.000.000,00
Totale parte accantonata (b) ---	€ 5.704.295,61
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti (trasferimenti per contributi affitti)	€ 24.246,26
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 625.796,83
Altri vincoli da specificare	
Totale parte vincolata (c)	€ 650.043,09
Totale parte destinata agli investimenti (d)	€ 1.938.150,47
Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d)	€ -6.467.410,98

Considerato che in base al Decreto sopra citato l'ammontare del maggiore disavanzo derivante dalla operazioni di riaccertamento ammonta complessivamente a **Euro 6.467.410,98**.

Considerato che in base al D.M. citato del 2/4/2015 per le modalità del ripiano del disavanzo al 1/1/2015 all' art. 2 comma 1 si stabilisce che la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto inoltre che al comma 2 dell'art. 2 si stabilisce che "Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il

riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori."

Considerato che l'art. 3 comma 16 del decreto legislativo n.118 del 2011 stabilisce che *"Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:*

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;*
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;*
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto."*

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 4 /SEZAUT/2015/INPR avente per oggetto "le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)" che afferma che *"Un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)."*

Preso atto che in merito è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore del IV Settore Dott. Niccolò Nucci , ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 com. 2 let. b) DL 10/10/2012 n. 174;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di stabilire che il recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 ammontante complessivamente a euro **6.467.410,98** avvenga in numero 30 quote costanti annuali a partire dall'esercizio 2015 per un importo annuale di euro **215.580,37** fatta salva la possibilità di modificare tale modalità di ripiano in un numero di annualità inferiori qualora si verificino condizioni finanziarie di bilancio favorevoli per l'ente.
- 2) Di dare atto che per quanto riguarda il finanziamento delle quota costanti indicate al punto 1) verrà utilizzata in via prioritaria la parte corrente del bilancio, fatta salva la possibilità di modificare tale finanziamento con successivo atto consiliare secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi e palesi dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.